



## COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,  
TRIBUTI E PATRIMONIO  
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

---

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO  
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)  
E\_MAIL [ragionieregenerale@comune.palermo.it](mailto:ragionieregenerale@comune.palermo.it)

Ai Sigg. Dirigenti  
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto  
Al Sig. Assessore al Bilancio  
Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 1112472 del 03/09/2018

Oggetto: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni- Obblighi di pubblicazione in relazione all'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia. **Direttiva.**

In una fase storica in cui la produzione normativa è incentrata su misure di semplificazione dell'attività amministrativa e di contenimento della spesa pubblica, il rafforzamento del dovere di provvedere tempestivamente è espresso dal legislatore con l'introduzione di principi quali l'attribuzione del potere sostitutivo alle figure apicali e la responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per l'autore del comportamento omissivo. La tutela del cittadino di fronte all'inerzia dell'amministrazione risulta, dunque, rafforzata anticipandosene gli effetti alla fase procedimentale e precontenziosa.

In questo quadro si inscrive la direttiva a firma del Sig. Segretario Generale avente ad oggetto *“Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni-Obblighi di pubblicazione in relazione all'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia”* di cui alla nota prot. n. 982322/USG del 12.07.2018 (allegata), nella quale si richiama la previsione di cui all'art. 35 del D.L.gs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare *“i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza”*, ed in particolare il comma 1, lett. m) che prescrive tale obbligo, per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo, relativamente al *“nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo...”*.

Tale obbligo era stato già previsto dalla L. 241/90 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*), che all'art. 2 (rubricato *“Conclusione del procedimento”*) comma 9 bis<sup>1</sup>, così dispone: *“L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia...Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare.....e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria”*. Detto adempimento risulta indispensabile per dare

---

<sup>1</sup> Si rileva come le disposizioni normative di cui all'art. 2 della L.241/90 trovino nell'art. 2 della L.R. 10/91 una previsione normativa di corrispondente tenore.

corretta attuazione alla novella del 2012<sup>2</sup> che rimette al privato interessato l'onere di sollecitare, con una propria richiesta, l'esercizio del potere sostitutivo (comma 9-ter).

Ed infatti, al fine di rendere maggiormente efficace ed effettivo il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il comma 9 ter del citato art. 2 dispone che *“Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”*.

Al comma 9-quinquies è poi previsto che *“Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato”*.

Non da ultimo si richiamano le novità introdotte nell'ordinamento siciliano dalla legge regionale n. 8/2016 ed in particolare il disposto di cui all'art. 26 (*“Modifiche alla legge regionale del 30 aprile 1991, n. 10, in materia di potere sostitutivo”*) che al comma 3 prevede *“Il titolare del potere sostitutivo, in tutti i casi di mancata o ritardata conclusione del procedimento comunica tempestivamente all'ufficio competente il nominativo del dipendente inadempiente ai fini dell'eventuale avvio del procedimento disciplinare ai sensi dei vigenti contratti collettivi....”*.

Dello stesso tenore testuale appaiono i commi 4-ter e 4 quater dell'art. 2 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii. che così recitano:

4-ter- *“La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.”*

4 quater. *“Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento”*.

In piena conformità alle citate disposizioni di legge si presenta la previsione di cui all'art. 35, comma 1, parte I- Organizzazione del vigente ROUS, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 08.02.2018, che - attesa l'importanza del relativo tenore regolamentare- si riporta testualmente:

-Il Capo Area provvede *“all'interno dell'Area, per valide ragioni di interesse pubblico, esercitare il potere di intervento sostitutivo diretto in caso di inadempimento dei Dirigenti di Settore, previa sollecitazione scritta con indicazione del termine, in ogni caso non inferiore a 3 giorni; al riguardo si precisa che in tutti i casi di ritardo o parziale inadempimento del termine anzidetto, il Capo Area interverrà direttamente, informando contestualmente il Direttore Generale (o, in caso di mancata nomina il Segretario Generale) e il Nucleo di Valutazione/OIV”*.

In relazione al rapporto di gerarchia funzionale si riporta di seguito il successivo art. 41, comma 1 parte I- Organizzazione dello stesso ROUS:

- Il Dirigente di Settore provvede *“all'interno del Settore, per valide ragioni di interesse pubblico, ad esercitare il potere di intervento sostitutivo diretto in caso di inadempimento dei Dirigenti, previa sollecitazione scritta con indicazione del termine, in ogni caso non inferiore a 3 giorni; al riguardo si precisa che in tutti i casi di ritardo o parziale inadempimento del termine anzidetto, il Dirigente di Settore interverrà direttamente, informando contestualmente il Capo Area ed il Nucleo di Valutazione”*.

Pertanto, si richiamano le disposizioni di cui alla citata direttiva prot n. 982322/USG del 12.07.2018, con la quale il Sig. Segretario Generale individua la scrivente funzione, reciprocamente con il Vice Segretario Generale n.q. Capo Area Staff Organi Istituzionali, quali soggetti titolari del potere sostitutivo in argomento per i procedimenti amministrativi ascrivibili alla competenza dell'Area.

Si invitano, infine, i Sigg. Dirigenti al rispetto scrupoloso delle suddette previsioni normative prestando allo scrivente sollecita collaborazione al fine dello svolgimento degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

F.to IL RAGIONIERE GENERALE  
Dott. Bohuslav Basile

<sup>2</sup> Il decreto legge n. 5 del 2012: *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”* c.d. Semplifica Italia, prevede ulteriori misure volte a rafforzare il rispetto dei termini di conclusione del procedimento: l'art.1(comma 1) *Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi*, ha aggiunto i commi 9 bis 9 quinque all'art. 2 della L.241/90.